

COMUNE DI CUCCIAGO
Provincia di Como

STATUTO COMUNALE

adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 luglio 2015 con deliberazione n. 34

T I T O L O I

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - LE FINALITA`

1. Il Comune di Cucciago è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle norme comunitarie, dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Lombardia. Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali. Rappresenta e cura gli interessi di tutta la comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune di Cucciago, con il presente Statuto, fissa i principi e le norme volte ad assicurare il mantenimento della identità e della personalità della comunità cucciaghese.

Art. 2 - I CARATTERI COSTITUTIVI

1. Sono caratteri peculiari di Cucciago:
 - a) le origini, che indicano Cucciago come terra antica, segnata dal cammino di tutti coloro che l'hanno scelta come dimora, ne hanno fissato il nome, i confini, le consuetudini. E' compito del Comune tutelarne la memoria.
 - b) la lingua, che si pone nel tempo come filo conduttore della comunicazione orale locale e di cui la comunità cura il ricordo, segue il mutamento e la forza nuova che l'alimenta.
 - c) la storia, conservata nella tradizione orale, negli scritti, nei documenti d'archivio, pubblici e privati, nei documenti filmati e fotografici, testimoni e custodi fedeli della vita, della cultura, delle vicende umane e sociali di Cucciago. Il Comune promuove la ricerca, l'acquisizione e lo studio di tali documenti e ne facilita l'accesso e l'uso.
 - d) il sapere, prodotto, perfezionato e accumulato nei secoli in campo religioso, artistico, economico, scientifico, tecnico, letterario. E' compito del Comune accrescere e potenziare tale sapere, attraverso i propri organismi culturali e scolastici e garantirne a tutti la conoscenza e l'uso.
 - e) l'economia, legata alla terra, all'artigianato della seta e del legno, del merletto; alle attività industriali e di servizio, caratterizzate dalla ricerca, costante nel tempo, delle tecnologie più avanzate per un uso attento delle risorse e per la protezione dell'ambiente e della salute; alle attività intellettuali, promosse da uomini d'arte e di cultura. Il Comune riconosce e tutela l'economia cucciaghese, e favorisce lo sviluppo e promuove le iniziative più idonee perché tale sviluppo avvenga nel rispetto dell'uomo e della comunità;
 - f) i valori umani e sociali, che trovano fondamento nella solidarietà, nella partecipazione, nella fedeltà al lavoro, alle persone care, alla propria terra, ai ricordi; che si esprimono nel desiderio di pace, di giustizia, di verità; nell'attenzione ai bambini, agli anziani, a tutti coloro che sono in gravi difficoltà; che nascono e si diffondono quando i comuni interessi, l'uso di spazi, di risorse, di beni comuni, quando le necessità e i problemi inducono i cucciaghese ad unire gli sforzi in difesa della propria esistenza e della propria libertà, per acquisire diritti, sicurezza e felicità e per dare soddisfazione a bisogni, attese, esigenze comuni. La conservazione e la crescita di questi valori sono affidate al Comune che ne cura l'espressione e la realizzazione.

Art. 3 - I SIMBOLI DELL'IDENTITA`

1. Lo stemma e il gonfalone rappresentano, simbolicamente, il Comune di Cucciago ed il loro uso è disciplinato da apposito regolamento. Lo stemma, diviso in due parti, ha, nella prima, tre fasce orizzontali rosse, alternate con tre fasce orizzontali d'argento; nella seconda parte, sullo sfondo di colore argento, campeggia un castello rosso, aperto, finestrato e sormontato da un'aquila nera, coronata, linguata di rosso, con gli artigli sulle due torri. Il castello simboleggia la solidità, la concretezza; l'aquila, l'audacia, la potenza, la libertà; l'argento è simbolo della luminosità dell'aria, della concordia, della mitezza; il rosso, colore del fuoco, simboleggia il valore e la forza che fonda il suo impero sulla giustizia e sulla magnanimità.
2. Sono parimenti rappresentativi di Cucciago:
 - la Torre degli Alciati e il Centro Storico le cui origini risalgono all'XI secolo ;
 - il campanile romanico di San Vincenzo del Sec. XI;
 - la Chiesa e la Canonica dei Santi Gervaso e Protaso, già sede di un priorato fruttuariense nei secoli XI-XII;
 - il santuario della Madonna della Neve, esempio di architettura religiosa lombarda del XVIII secolo;
 - l'Inviolata, cascina tipica dell'architettura rurale lombarda del XIX secolo, testimone dell'attività contadina

che ha largamente segnato la vita e la cultura di Cucciago;

- la ciminiera della tessitura ex-Zanchi di via del Pozzo, scelta a simbolo di tutte le attività economiche e produttive.

Il Comune tutela tali edifici, unitamente ad ogni altro che, presentando particolare interesse storico, artistico, archeologico, sia successivamente indicato e vincolato con regolamento. Ne promuove la conservazione, il recupero e la manutenzione.

Art. 4 - LE RISORSE

1. La vita è la risorsa primaria. E' compito fondamentale del Comune, per quanto di sua competenza, prevenire ed allontanare tutto ciò che rappresenta una minaccia alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini nonché promuovere iniziative di protezione civile atte a fronteggiare eventuali calamità naturali. Il Comune collabora attivamente con gli organismi sovracomunali, allo scopo di offrire alla vita, in ogni suo momento, assistenza, vicinanza e dignità.

2. Il lavoro è un diritto essenziale per la crescita del singolo e della collettività. Il Comune ha la responsabilità di tutelare e salvaguardare tutte le realtà produttive del territorio, caratterizzato dalle filande, dalle aziende agricole, dall'artigianato del legno, dalla seta e di ogni altra presente sul territorio.

3. Il paesaggio urbano e rurale di Cucciago conserva ancora uno stile particolare ed una particolare bellezza. Compito del Comune è proteggerlo e salvaguardarlo in ogni sua parte, impedendo che sia sfigurato e offeso con interventi innaturali, deturpazioni e costruzioni prive di decoro. Il Comune regola, con convenzioni e piani, ogni intervento che prefiguri mutazione di paesaggio.

4. L'acqua, l'aria, il verde e la terra sono risorse collettive. Il Comune cura, per quanto di sua competenza, la salute dell'aria e dell'acqua, la difesa e la conservazione del verde e ricerca, con tutti gli organismi sovracomunali, la prevenzione e l'immediata soluzione dei problemi ad essa relativi. Vigila sull'uso della terra e, con l'autorità che gli compete, la difende da tutto ciò che la può ferire e danneggiare.

5. Le vie, le piazze, i giardini, gli edifici pubblici e le strutture scolastiche, il camposanto, gli impianti sportivi, i monumenti e tutte le strutture e i beni di proprietà pubblica al servizio del cittadino sono beni collettivi. Il Comune consente a tutti l'accesso e l'utilizzo.

Ne cura, attraverso gli organismi preposti e con la responsabile partecipazione dei cittadini, la conservazione e il buon funzionamento.

Art. 5 - LE SCELTE PROGRAMMATICHE

1. Il Comune, nelle scelte politiche ed operative, privilegia gli interventi necessari per garantire il benessere dei cittadini ed annullare ogni disparità e barriera sociale, ritenendo essenziale favorire la difesa e il sostegno degli stessi in ogni loro diritto ed interesse, sostenendone e garantendone il rispetto dei diritti civili e delle libertà individuali, scongiurando le antiche e le nuove schiavitù, proteggendo la salute, la sicurezza, la tranquillità e il riposo dei cittadini.

2. Il Comune opera per rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, promuovendo la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, il diritto dei cittadini all'istruzione e ad eguali opportunità formative e culturali nel rispetto della libertà di educazione.

3. Il Comune privilegia e si adopera al fine di assicurare, nel rispetto e conformemente ai principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e delle norme internazionali, il diritto al lavoro, la presenza e l'usufruità dei servizi sociali, la cultura e l'arte, il tempo libero, l'economia e il territorio, favorendo, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione, l'effettiva e completa possibilità di espressione del singolo volta al raggiungimento di una piena realizzazione personale e familiare nonché del pieno inserimento nella collettività.

4. La loro espressione e il loro sviluppo, adottate nel rispetto dei principi di pari opportunità e legalità, sono regolate da apposite delibere.

Art. 6 - I RAPPORTI CON IL CITTADINO

1. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, esercita l'autorità conferita, con giustizia e tolleranza, rettitudine ed onestà. Regola i rapporti con i cittadini secondo tre momenti: l'ascolto, la comprensione, la risposta. Assicura imparzialità nel comportamento, riservatezza nella cura degli interessi particolari dei cittadini, informazione chiara, ampia e leale su tutto ciò che li riguarda come singoli e come collettività. Assicura altresì il funzionamento trasparente di tutti i servizi da lui erogati e si impegna a perfezionare, nel tempo, efficienza e funzionalità.

2. Il Comune, al fine di permettere alla collettività il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma in ambito comunale o sovracomunale, nonché un'adeguata verifica dell'operato di detti Enti e/o delle relative istituzioni, può mettere a disposizione degli interessati i servizi forniti dal difensore civico territorialmente competente, stipulando apposite convenzioni.

3. Il Comune riconosce il dinamismo dialettico e con la responsabile collaborazione di tutti, stimola la vita di relazione dei cittadini, il rispetto reciproco e la solidarietà. Vigila sulla vita della comunità, perché la diversità non provochi disgregazione, prevaricazione di un gruppo sull'altro, umiliazione della democrazia e della

partecipazione.

Art. 7 - I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SOVRACOMUNALI

1. Il Comune ricerca e favorisce idonee relazioni con i Comuni confinanti; ricerca e sostiene relazioni con associazioni, enti ed istituzioni, anche al di fuori della realtà locale, con i quali unire gli sforzi e le iniziative necessari allo sviluppo globale di comunità sovracomunali legate da interessi e problemi comuni.
2. Rappresenta tutti i cittadini negli organismi superiori preposti alla programmazione economica, territoriale e ambientale e concorre alla formazione di piani e programmi sovracomunali al fine di tutelare gli interessi di tutta la comunità.
3. Per la sua sicurezza e per la sua sopravvivenza, collabora perché tali organismi operino con giustizia e lealtà.
4. Il Comune promuove e appoggia ogni iniziativa atta a diffondere nella comunità locale la consapevolezza della propria appartenenza all'Europa e al mondo, per la costruzione di una coscienza universale animata dalla volontà di progresso, di libertà, di pace.
5. Col presente Statuto, il Comune afferma e sancisce la sua autonomia, fondandola sulla grandezza della sua terra, la solidarietà delle persone che vi abitano e che sono legate tra loro da vincoli di sangue, d'affetto, di umano, uguale sentire, che condividono eredità culturali, dignità e amore per la verità e la bellezza. Col presente Statuto, afferma altresì che l'unicità e l'originalità di Cucciago hanno valore e forza solo se vissute pienamente dentro la storia e il divenire universale, nella concordia e nella solidarietà con tutti i popoli.

T I T O L O II

PARTECIPAZIONE E SOCIETA'

CAPO I - SOCIETA' CIVILE, VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO

Art. 8 - LA SOCIETA' CIVILE E LA DEMOCRAZIA "PARTECIPATA"

1. Il Comune di Cucciago riconosce l'esistenza della società civile come pre-esistente la propria formazione e la assume come origine di processi che, sviluppandosi, possono assurgere a rilevanza pubblica e successiva valenza istituzionale.
2. Il riconoscimento e l'interrelazione con le espressioni della società sono la prima radice per mettere i cittadini nella prospettiva "di giungere al governo di sé medesimi": è questa la sostanza e questo lo stile di una democrazia sociale e politica "partecipata", attuata nell'ambito municipale.
3. Nei settori che non sono di sua competenza il Comune interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dai cittadini, dalle famiglie o dalle associazioni.
4. Il Comune riconosce l'importanza della collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, gestione e conservazione dei beni comuni, adottando ogni misura utile a tal fine nel rispetto del relativo Regolamento.

Art. 9 - L'ATTENZIONE AL VOLONTARIATO

1. Le diverse forme del volontariato sociale, nel loro operare in nome della solidarietà, dell'amicizia, del vicinato, del disinteresse, della gratuità, trovano nel Comune attenzione ed ascolto.
2. Attenzione, ascolto e possibilità di collaborazione configurano il primo concreto aspetto di un intento e di un'opera di valorizzazione delle energie e della presenza della società civile cui l'Amministrazione comunale si impegna, sottolineando il valore storico e la necessità del volontariato, secondo i modi con cui questo si manifesta e si attiva nella storia.

Art. 10 - IL RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONISMO

Nell'articolarsi della società civile, il Comune riconosce ed afferma l'importanza dell'associazionismo nelle sue diverse forme, soprattutto di quelle operanti sul proprio territorio, e si impegna a promuoverne presenza ed attività in un'ottica di collaborazione e di solidarismo. A questi fini sono previsti momenti di consultazione di tutto l'associazionismo o di settori particolari di esso - su iniziativa dell'Amministrazione comunale o per istanza delle associazioni - e modi di collaborazione e sostegno del Comune alle associazioni, secondo le modalità definite nel Regolamento, sia per iniziative specifiche, sia nell'ambito di attività consuete.

Art. 11 - LE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SOCIALI

Nell'ottica della collaborazione e del costante rapporto tra società civile e istituzioni, il Comune può stipulare convenzioni, di collaborazione o di delega, per la gestione di servizi, così come per la realizzazione di attività e di iniziative di rilievo sociale e pubblico, con associazioni operanti sul proprio territorio o attive nell'ambito nazionale e con presenze della cooperazione, privilegiandole in quanto portatrici di finalità solidaristiche e di progettualità sociale.

Art. 12 - I RAPPORTI CON LA COOPERAZIONE

Ancora nell'ottica della partecipazione e della democrazia, e perché di queste sia favorita l'estensione anche nell'ambito delle attività economiche, il Comune di Cucciago favorisce le attività associate e cooperative; nei limiti derivanti dalla propria caratterizzazione istituzionale, può collaborare in particolare per il loro costituirsi e per il loro primo operare.

CAPO II - UNA DEMOCRAZIA "PARTECIPATA"

Art.13 - LE COMMISSIONI COMUNALI

1. L'ampliamento della partecipazione, il dispiegarsi di processi che portino i cittadini alla gestione della cosa pubblica, si esprimono con particolare efficacia, nel Comune di Cucciago, attraverso l'attività di Commissioni comunali permanenti e Commissioni a progetto-obiettivo, che l'Amministrazione provvede a costituire all'inizio di ciascun mandato o in altro momento, secondo quanto viene suggerito dalle contingenze, per necessità o su iniziative specifiche.
2. Momenti autentici di democrazia diffusa, queste Commissioni comunali realizzano, concretamente, la partecipazione dei cittadini adulti all'Amministrazione locale.

Art. 14- LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI

1. Ciascuna commissione ha finalità e competenze definite.
2. Il modo della loro composizione, i loro compiti e le modalità operative sono indicate, per ciascuna, nell'ambito del relativo Regolamento comunale e, in modo eventualmente specifico, nella delibera che ne determina il costituirsi.

Art. 15 - L'OPERARE DELLE COMMISSIONI

1. In termini generali, alle Commissioni comunali, sono demandati compiti di presenza del Comune in settori specifici.
2. E' facoltà della Giunta Comunale di avvalersi di commissione a progetto garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari, affidando alle stesse l'esercizio di compiti di studio, di verifica, di approfondimento, finalizzati alla redazione di atti/pareri/programmi volti alla risoluzione su argomenti che di volta in volta verranno posti all'attenzione del Consiglio Comunale.
3. La loro attività si articola attraverso la raccolta di informazioni, l'elaborazione di progetti e la collaborazione all'esecuzione dell'intervento progettato, dopo delibera degli organismi elettivi competenti.

Art. 16 - IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con lo spirito di coinvolgere i più piccoli ad essere parte attiva nell'amministrazione della vita comunale, aiutando a cogliere le loro esigenze salvaguardando in particolare la propria scuola.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, ovvero delle ulteriori tematiche di interesse.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III - DIRITTI E MODI DELLA PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DEGLI "ATTI" COMUNALI

Art. 17 - L'INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE E LA DISPONIBILITÀ DEGLI "ATTI"

Con lo sguardo volto ad un progressivo ampliamento partecipato della democrazia, ed al crescere di una compiuta coscienza, individuale e sociale, di cittadinanza responsabile, il Comune di Cucciago garantisce la disponibilità pubblica e l'accesso alla conoscenza degli Atti dell'Amministrazione comunale, così come alle informazioni sulle procedure formali, finalizzate alla formazione degli atti stessi, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

ART. 18 - PRINCIPI DI TRASPARENZA E LEGALITÀ

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
3. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione al servizio del cittadino.
4. La legalità è intesa come limite dei pubblici poteri, i quali, per l'espletamento di qualsiasi attività, sono obbligati al rispetto della legge.

5. Il Comune si impegna a garantire il totale rispetto di detti principi in ogni funzione e settore, adoperandosi al fine di eliminare ogni eventuale impedimento e perseguendo la sua piena applicazione.

Art. 19 - L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE COME DIRITTO PERSONALE E SOCIALE

1. Disponibilità degli atti, accesso alla loro consultazione e informazione configurano un diritto personale per i cittadini, e sono un diritto sociale di enti, organismi del volontariato, associazioni, cooperative, società economiche e produttive, ove si configuri un interesse in rapporto a situazioni giuridicamente tutelate.
2. I modi e i limiti per l'accesso, la consultazione e la copia degli atti dell'Amministrazione comunale sono indicati nel Regolamento comunale, che applica e precisa in termini operativi le disposizioni di legge nell'ottica di garanzia dei principi di legalità e trasparenza.

Art. 20 - L'ACCESSO CIVICO

1. Chiunque ha pieno diritto, nei casi in cui l'Amministrazione comunale abbia omissa la pubblicazione nei siti istituzionali di propri atti (intendendosi per essi: documenti, informazioni, dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse pubbliche Amministrazioni), di richiedere allo stesso Ente di adempiervi, sempre nel rispetto dei principi e della normativa vigente su anticorruzione, legalità e trasparenza.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza.
3. Il Comune, entro i termini di legge, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, del documento, dell'informazione o del dato richiesto e non pubblicato e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati il Comune indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

ART.21 - L'ACCESSO AMMINISTRATIVO

1. L'accesso ai documenti amministrativi è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
2. Per "interessati", si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
3. Il Comune si adopera affinché sia garantito tale diritto a ogni richiedente.

Art. 22 - L'AUDIZIONE COME FORMA DI PARTECIPAZIONE

Al diritto di accesso si aggiunge, quale partecipazione alla formazione degli atti comunali, la possibilità di audizione e consultazione; una possibilità che si pone in essere o su richiesta di chi affermi di essere coinvolto in ciò che costituisce materia dell'atto in via di definizione, per rapporto a situazioni, proprie e soggettive, giuridicamente tutelate, o su richiesta dell'Amministrazione comunale, nei confronti di chi possa essere ritenuto interessato o cointeressabile in atti da definire.

Art. 23 - L'INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE

1. L'informazione sull'itinerario adottato dal Comune a seguito della presa in considerazione di iniziative della società civile, come pure in ordine ai modi della formazione delle decisioni e sull'adozione degli Atti, è garantita, a chi ne abbia titolo, con opportuna comunicazione:
 - a) dei tempi definiti per le procedure;
 - b) ove richiesto da chi ne sia interessato, dell'approssimarsi dei momenti consultivi e decisionali, con sottolineatura delle possibilità eventuali di partecipazione;
 - c) dell'avvenuta adozione di un atto, con l'indicazione di ulteriori, eventuali, accessi conoscitivi o di altre possibilità di intervento da parte del cittadino singolo o associato.
2. Di ciascun passaggio e di ogni momento sono indicati, secondo quanto è previsto nel Regolamento Comunale e al fine di garantire la massima trasparenza ed accessibilità, gli uffici competenti e il responsabile del procedimento.

Art. 24 - ATTIVITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. SEMPLIFICAZIONE

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.
2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive,

l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico, il rapporto fra i cittadini e l'Amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispone la normativa vigente. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività ed in particolare nel funzionamento dello Sportello Unico delle Imprese e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere d'interesse pubblico generale.

3. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio Comunale procede alla revisione dei regolamenti, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l'organizzazione della comunità.

4. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del Responsabile di servizio.

CAPO IV - DIRITTO DI PROPOSIZIONE, DI INIZIATIVA, DI CONSULTAZIONE

Art. 25 - IL DIRITTO DI PROPOSIZIONE

1. Nel dialogo con le istituzioni è prevista la possibilità da parte di ogni persona, sia in forma singola che associata, di avanzare all'Amministrazione istanze, petizioni, proposte e richieste di assemblee pubbliche, secondo i modi previsti dal Regolamento, su argomenti di carattere collettivo e generale, attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

2. Il Comune di Cucciago riconosce inoltre gli istituti dell'iniziativa popolare, dei referendum consultivo, propositivo come strumenti di ampliamento della democrazia partecipata, di espressione organizzata della società civile e di collegamento tra la comunità e i suoi organi elettivi.

Art. 26 - LE ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alla vita del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

2. Alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali e politiche interessate agli argomenti in discussione, al fine di fornire il loro contributo di opinioni e conoscenze e di precisare gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

3. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a. l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
- b. la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
- c. la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
- d. lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- e. altri compiti e funzioni del Comune per i quali presentino necessità di reciproca informazione fra

Amministrazione e cittadini.

4. Convocazione, funzionamento ed organizzazioni sono regolate da apposito Regolamento.

Art. 27 - IL DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale da parte dei singoli cittadini, associazioni, organizzazioni o movimenti espressione della popolazione amministrata, di formali proposte di deliberazione concernenti provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. Le proposte debbono essere sottoscritte da almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero da associazioni e/o organizzazioni che rappresentino complessivamente la medesima frazione sopra indicata. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

3. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) designazioni, elezioni, nomine, revoche, decadenze e, in generale, questioni concernenti persone;
- b) bilancio, finanze, tributi;
- c) materie sulle quali il Consiglio Comunale debba esprimersi entro termini stabiliti per Legge o debba emettere pareri richiesti da disposizioni di Legge;
- d) oggetti sui quali il Consiglio comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari;
- e) Statuto comunale;
- f) già oggetto di referendum negli ultimi due anni;
- g) in contrasto con la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, dei diritti civili e delle minoranze etniche, religiose e razziali, nonché su argomenti aventi orientamento xenofobo, e/o razziale e/o discriminatorio.

4. I promotori dell'iniziativa possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella stesura delle proposte, dal Segretario Comunale. Tali proposte devono essere formulate secondo uno schema di deliberazione, con indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, e devono riportare i pareri degli uffici competenti.

5. Le proposte devono recare le generalità dei promotori e dei sottoscrittori.

6. Il Sindaco, accertata la regolarità della raccolta e sottoscrizione delle firme, a termini di regolamento, iscrive la proposta di iniziativa popolare all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio Comunale, prima dell'esame di merito della proposta di iniziativa popolare, ne valuta l'ammissibilità ai sensi del precedente comma 3.

Art. 28 – CONSULTAZIONI

1. Il Sindaco o il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o a seguito di richiesta di altri organismi o singoli individui, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle organizzazioni, delle associazioni, delle Consulte, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di regolamenti che incidono su diritti soggettivi.

3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 29 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è ammesso su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, sui quali il Consiglio Comunale abbia competenza deliberativa. Sono escluse dal referendum le materie di cui al comma 3 dell'articolo 27.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) quando il Consiglio Comunale deliberi di farvi ricorso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) quando vi sia richiesta da parte di almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del Comitato promotore, nel tempo massimo di un mese. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, l'accorpamento di più referendum e le modalità di svolgimento delle consultazioni.

4. Il Consiglio Comunale valuta l'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare ai sensi del precedente comma 1. Qualora tale ammissibilità sia pronunciata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Sindaco fissa la data del referendum entro il termine massimo di mesi sei dalla esecutività della deliberazione di Consiglio non coincidenti con le operazioni elettorali comunali e, se possibile, da tenersi in concomitanza con altre operazioni elettorali e referendarie a carattere regionale, nazionale o comunitario.

5. Qualora al referendum abbia partecipato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto, il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

Art. 30 – REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Il referendum propositivo è volto a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, sui quali il Consiglio Comunale ha l'obbligo di esprimersi.

2. Restano esclusi dal suddetto referendum le materie indicate al comma 3 dell'art. 27 del presente Statuto, ad eccezione di quelli indicati nella lettera e) del medesimo elenco.

3. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

4. Possono proporre tale forma di referendum almeno il 50% degli aventi diritto al voto, ovvero 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati.

5. Per quanto possibile, i referendum devono tenersi in concomitanza con altre operazioni elettorali e referendarie a carattere regionale, nazionale o europeo; ovvero (in loro assenza) con data stabilita dalla Giunta Comunale, sentiti i capi gruppo e il comitato dei promotori.

6. Il referendum propositivo non può aver luogo qualora il Consiglio Comunale sia stato sciolto o sospeso dalle funzioni o in concomitanza con le elezioni comunali.

7. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del Comitato promotore, nel tempo massimo di un mese. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, l'accorpamento di più referendum e le modalità di svolgimento delle consultazioni.

8. Il Consiglio Comunale valuta l'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e al raggiungimento dei quorum di cui al comma 4. Qualora tale ammissibilità sia pronunciata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Sindaco, fermo restando quanto indicato al precedente punto 4 del presente articolo, fissa la data del referendum entro il termine massimo di mesi sei dalla esecutività della deliberazione di Consiglio nel rispetto dei criteri sopra indicati.

9. Qualora al referendum abbia partecipato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto, il

Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

Art. 31 – CONTROLLO PREVENTIVO DEI REFERENDUM

1. L'ammissibilità del referendum è valutata da un Comitato di garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrative esterne all'amministrazione.
2. Tale incarico, svolto a titolo gratuito, potrà altresì essere ricoperto dal legale di cui allo Sportello dei diritti indicato al successivo articolo, se avente detti requisiti.
3. Il giudizio di ammissibilità deve essere reso entro sessanta giorni dal deposito del quesito referendario.
4. Tale ammissibilità deve essere verificata prima dell'inizio della raccolta delle firme, che deve avvenire secondo le norme di legge.

CAPO V – SPORTELLO DEI DIRITTI

Art. 32 – ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

1. Per i residenti o per coloro che dimorano stabilmente nel Comune di Cucciago, è prevista la possibilità di richiedere consulenza in materie giuridiche non in conflitto di interesse con l'Ente, presso lo sportello legale comunale.
2. La consulenza sarà fornita gratuitamente da un Legale iscritto all'Albo degli Avvocati, nominato dalla Giunta Comunale.
3. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle modalità previste da apposita convenzione.

CAPO VI – LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 33 – DISPONIBILITÀ AL L.P.U.

Il Comune di Cucciago è disponibile ad accogliere le richieste di svolgimento di lavoro di pubblica utilità al fine di consentire che singoli individui prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività quale pena sostitutiva di sanzioni (detentive e pecuniarie) irrogate dalle Autorità competenti. Tali lavori verranno svolti presso il Comune all'interno della propria struttura organizzativa, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.

CAPO VII – CIVICHE BENEMERENZE

Art. 34 - ARIALDO D'ORO

Il Comune di Cucciago, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene di dover comprendere tra i propri doveri anche quello di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro della scuola, dello sport, religioso, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Cucciago, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, ovvero servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni, conferendo, secondo i criteri del relativo regolamento, la civica benemerita del "Arialdo d'oro".

TITOLIII

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 35 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta la collettività di Cucciago. Determina l'indirizzo politico, sociale e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Le competenze deliberative del Consiglio Comunale sono quelle relative agli atti fondamentali previsti dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento sul proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 36 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Presidente rappresenta e convoca il Consiglio Comunale, ne fa osservare il Regolamento, giudica la

ricevibilità dei testi presentati, dirige i dibattiti consiliari, concede la parola, pone ai voti ed annuncia i risultati delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il Regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza od impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in caso di assenza od impedimento anche di questi, dal Consigliere anziano.

Art. 37 - CONSIGLIERE ANZIANO

È Consigliere anziano colui che ha conseguito la cifra individuale di voti più alta, costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. In caso di sua assenza od impedimento è considerato Consigliere anziano il Consigliere presente con la cifra più alta immediatamente inferiore. A parità di voti è consigliere "anziano" il più anziano di età.

Art. 38 - CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può nominare consiglieri comunali delegati per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie e per un periodo definito. La nomina, è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. L'incarico di Consigliere delegato è a titolo gratuito.
4. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 39- GRUPPI CONSIGLIARI

1. Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari composti anche da un solo consigliere.
2. Ciascun gruppo elegge un proprio Capogruppo dandone comunicazione, per iscritto, al Sindaco.

Art. 40 - PRIMA ADUNANZA

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione palese. Ad essa può partecipare il consigliere delle cui cause ostantive si discute.
5. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
6. Nella stessa seduta il Sindaco, assunta la presidenza, comunica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il Vice Sindaco - dallo stesso nominato - e la proposta degli indirizzi generali del mandato di governo che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 41 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Presidente, cui compete altresì la fissazione del giorno ed ora dell'adunanza.
2. Il Consiglio Comunale è convocato:
 - a) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica. In tali casi l'adunanza dovrà essere tenuta entro venti giorni da quando è pervenuta la richiesta;
 - b) a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia.
3. Esso si riunisce in sedute ordinarie per l'approvazione dei bilanci di previsione, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), nonché dei piani triennali delle opere pubbliche, per l'approvazione del conto consuntivo, dei piani territoriali ed urbanistici. Sono sedute straordinarie tutte le altre.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line e notificato ai Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza, motivata dal Presidente.

Art. 42- DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio nei casi determinati dalle disposizioni vigenti in materia e dal Regolamento.
2. Ciascun consigliere ha altresì il diritto di intervenire nelle discussioni nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.

3. Il Regolamento può stabilire forme di contingentamento delle discussioni.
4. I consiglieri, nelle azioni di Consiglio comunale, ed anche ai fini di cui ai precedenti commi, hanno facoltà di richiedere l'ausilio di consulenti, professionalità volontarie assunte a titolo gratuito.

Art. 43 - PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

Art. 44 - VOTAZIONI

1. Le votazioni sono palesi fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 45 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nelle votazioni palesi i consiglieri che rimangono in aula e non esprimono voto alcuno sono qualificati "astenuti" e, conseguentemente non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Eguale effetto ha l'esplicita dichiarazione di astensione. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano né nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge.

Art. 46 - NOMINE

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni indicando i criteri e le competenze ritenute utili per la selezione dei candidati.

Art. 47 - ASSISTENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
2. Delle sedute pubbliche del Consiglio è redatto processo verbale, che dovrà contenere gli interventi dei consiglieri che ne consegnino il testo scritto.
3. Il provvedimento deliberativo non conterrà il verbale a meno che ciò sia espressamente richiesto da qualche consigliere che, in tal caso, dovrà produrre in forma scritta o dettare le proprie dichiarazioni.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
5. Il Consiglio Comunale approva i processi verbali delle sedute, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 48 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
 - a) alla Giunta comunale;
 - b) ad almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) ad un gruppo consiliare;
 - d) agli elettori secondo le modalità di cui all'art. 27;
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le nomine presso enti, aziende, istituzioni od organi interni od esterni al Comune sono proposti al Consiglio comunale dalla Giunta.
3. Le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare, per essere discusse in Consiglio Comunale, devono essere presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle eventuali spese previste, nonché riportare i pareri del Segretario comunale e degli uffici competenti.

Art. 49 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

1. Il regolamento riserva apposite sedute, o parti di esse, alla discussione su domande di attualità, interrogazioni o interpellanze presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.
2. Ogni consigliere può presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un argomento. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo.
3. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dal precedente comma 2, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno, correlati all'oggetto in trattazione, diretti ad indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio comunale.

Art. 50 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMA

1. Annualmente il Sindaco è tenuto a riferire ai consiglieri ed ai cittadini presenti lo stato di attuazione degli indirizzi generali, riservando a tale scopo apposite sedute nelle quali si potrà procedere con le azioni di cui al precedente articolo.
2. In dette sedute pubbliche ordinarie potranno essere presentate domande, interrogazioni o interpellanze.

Art. 51 - PRESENTAZIONI DI MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 52 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba obbligatoriamente procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi del T.U. Enti locali.
2. È facoltà discrezionale del Sindaco sostituire il dimissionario consigliere-delegato con lo stesso nuovo nominato o con altro consigliere, attribuendone le medesime funzioni.

Art. 53 - SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI

Il Sindaco può revocare gli Assessori e i Consiglieri delegati dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 54 - SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si attiva la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale: Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco o, in caso di impedimento, dall'Assessore Anziano.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 55 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo dei componenti dell'intero Consiglio Comunale.
2. Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere secondo le Leggi vigenti in misura non superiore ad 1/3 degli Assessori nominati.
3. Nella composizione della Giunta dovranno essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.

Art. 56 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) non essere coniuge ascendente, discendente, parente o affine sino al 3° grado del Sindaco;
 - c) non avere ricoperto nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge n. 81/93, la carica di Assessore.
3. Le dimissioni di Assessore, presentate per iscritto al protocollo comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

Art. 57 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie tutti gli atti amministrativi che assicurano la concreta attuazione agli indirizzi espressi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. Attraverso un'attenzione costante alle istanze espresse dagli organismi di partecipazione popolare (Commissioni comunali di partecipazione), la Giunta svolge altresì una funzione propositiva nei confronti dello stesso Consiglio.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, la Giunta, nelle ipotesi ritenute necessarie, ha la

facoltà di avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni, professionalità volontarie assunte a titolo gratuito.

Art. 58 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della seduta e gli oggetti dell'ordine del giorno tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori ed istruiti dai Servizi competenti.
2. La convocazione della Giunta deve essere disposta dal Sindaco, entro il termine di sette giorni, quando la maggioranza degli Assessori ne facciano motivata richiesta.
3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Tale maggioranza non è richiesta quando la riunione della Giunta non sia finalizzata all'assunzione di provvedimenti deliberativi (riunioni informali).
4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. E' facoltà dei suoi componenti oppure di ogni singolo Assessore chiedere l'audizione di persone, gruppi o associazioni interessate ai provvedimenti da deliberare nonché dei responsabili d'Area del Comune e/o eventuali tecnici; sia la pubblicità del dibattito che precede la votazione della deliberazione.
5. Alle riunioni formali della Giunta partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, il quale provvede alla stesura del verbale delle deliberazioni adottate, nonché ad assicurare il proprio parere tecnico-giuridico sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Giunta.

Art. 59 - ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE

1. La Giunta delibera sulla base di proposte scritte, formulate dai suoi componenti o dai Consiglieri comunali delegati al Segretario Comunale, il quale provvede, prima di sottoporle ad esame, ad istruirle, formulando od acquisendo tutti i pareri e le attestazioni richieste dalla legge, con riferimento alla legittimità delle proposte, alla loro regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria dell'impegno di spesa che ne deriva.
2. La votazione delle proposte sottoposte alla Giunta è sempre palese. Si ritengono approvate le proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni adottate ed indica il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni espresse su ciascuna proposta esaminata.
4. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale e, comunque, come previsto dalla legge.

Art. 60 – CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Le deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate, comunicate ai Capigruppo e rese esecutive nei termini di Legge.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 61 – RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, oltre alle competenze che gli sono attribuite quale Ufficiale del Governo, nei servizi di competenza statale e ad ogni altra attribuzione di Legge, coordina l'attività di tutta l'Amministrazione, al fine di garantire la necessaria unitarietà della gestione.
2. Il Sindaco, quale Presidente della Giunta e massimo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende all'attività degli Assessori ed ha la competenza generale residuale sulle materie che non siano state attribuite alla competenza specifica degli Assessori.
3. Il Sindaco assume la rappresentanza dell'Amministrazione verso l'esterno. E' garante del rispetto degli indirizzi politici adottati dall'amministrazione e della loro concreta attuazione.
4. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico, dal presente Statuto e dal Regolamento Comunale.

Art. 62 - VICE-SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente così come disposto dalle vigenti norme di Legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore Anziano.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco vengono presentate per iscritto al Vice Sindaco che provvede a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo; le stesse, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione della carica da Sindaco ed agli altri effetti previsti dalla vigente legge nazionale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 63 - I PRINCIPI

L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi sono informati ai principi della democrazia e della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure per conseguire l'efficienza, l'efficacia e la legalità dell'azione amministrativa.

Art. 64 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, inserito in apposito Albo. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla Legge.

3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare del Comune.

4. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 4 possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell'articolo 107 del D. lgs. 18 8 2000 n. 267.

Art. 65 - GLI UFFICI COMUNALI

1. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.

2. Gli Uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta per consentire apporti specialistici esterni; integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività la frattura tra i vari settori operativi.

4. L'amministrazione per atti deve essere residuale e deve improntare solo quei servizi che non possono essere organizzati per progetti e obiettivi.

5. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli uffici.

Art. 66 - IL PERSONALE

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per categorie e profili professionali.

2. Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità e professionalità.

3. I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione e competenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello improntato alla partecipazione.

4. In base ai principi e criteri enunciati, il Regolamento determina l'organizzazione del personale.

CAPO II - I SERVIZI PUBBLICI E LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

Art. 67 - I SERVIZI PUBBLICI

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi di ogni tipo sono prodotti ed erogati in base a valutazioni di convenienza economica-operativa e sociale effettuate dal Consiglio Comunale, da organismi comunali previsti dalla legge, da consorzi, da società in partecipazione e da soggetti privati.

Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione e di erogazione del servizio.

3. Il Consiglio delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione in alcuni di essi.

4. In ciascuna delle scelte indicate nei precedenti commi, il Comune deve adottare il criterio maggiormente improntato alla trasparenza e alla legalità.

Art. 68 - L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita Istituzione. Essa, dotata di autonomia gestionale, deve rispettare le forme e i limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 69 - LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 70 - LE CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi sociali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 71 - I CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di Consorzi tra Enti locali per realizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora non sia opportuna l'istituzione di azienda speciale.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti 3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 72 - GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre la finalità da perseguire, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti approvata dal Consiglio Comunale e, nel caso di variante allo strumento urbanistico, ratificata.

CAPO III - I PROCEDIMENTI ED I CONTROLLI

Art. 74 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scelto secondo i criteri di cui alle vigenti disposizioni di legge.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo per inadempienza; è rieleggibile una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Può partecipare alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale su espressa richiesta rispetto ad argomenti di natura contabile e connessi al mandato conferito.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune oltre ad ogni altra funzione prevista per legge;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 75 - IL PROCEDIMENTO

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da

conseguirsi e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza, economicità e socialità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna; debbono essere improntati alla massima pubblicità.

2. Il Regolamento verrà a disciplinare il procedimento che in concreto dovrà essere seguito, rendendolo pubblico ed assicurando l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 76 - IL CONTROLLO

Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma, nonché, ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

TITOLO V

NORME CONCLUSIVE

Art. 77 - I REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il compimento amministrativo e funzionale del presente Statuto è affidato alla definizione ed all'approvazione - da parte del Consiglio Comunale, entro un anno dall'approvazione dello Statuto - di uno o più Regolamenti Comunali, o di altri strumenti specifici aventi valore di Regolamento, riguardanti le modalità di azione di organismi, commissioni, uffici e settori del Comune.

2. Fino all'approvazione delle previste norme a carattere regolamentare, rimangono in vigore le norme precedenti, se ed in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

3. I Regolamenti di natura tributaria devono rispettare i principi dello Statuto del Contribuente stabilito dalla legge nazionale garantendo:

- interpretazione autentica delle disposizioni solo attraverso la stessa fonte normativa;
- conoscenza, semplificazione, chiarezza e motivazione degli atti;
- tutela dell'affidamento e della buona fede;
- irretroattività delle disposizioni tributarie;
- riferimento al Garante per ogni eventuale controversia prevista dalla Legge.

Art. 78 - LE MODIFICHE PARZIALI E IL MUTAMENTO DELLO STATUTO

1. La sostituzione integrale o le modifiche parziali dello Statuto, fermo restando quanto stabilito nel titolo II-capo IV delle presenti norme, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza previste dalla Legge. Gli atti di abrogazione e sostituzione sono affidati alla medesima deliberazione.

2. L'iniziativa di sostituzione integrale o di modifica parziale dello Statuto, che non sia stata accolta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta nel periodo di durata in carica del medesimo Consiglio che non l'ha accolta.

3. I tempi ed i modi di persistenza in vigore delle norme statutarie eventualmente abrogate e la conseguente entrata in vigore delle nuove norme, sono regolati dalla Legge.

Art. 79 - LA COMMISSIONE COMUNALE PER LA REDAZIONE, ADEGUAMENTO STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per valutare ed orientare, ove opportuno, l'applicazione delle norme statutarie, per il coordinamento redazionale nella stesura dei regolamenti e per l'interpretazione, se richiesta, sulla loro applicazione, è istituita una apposita Commissione Comunale.

2. La Commissione è composta, si attiva ed agisce secondo modalità previste in modo specifico nell'ambito delle norme del Regolamento riguardanti le Commissioni di partecipazione comunale.

Art. 80 - RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

1. Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

TITOLO VI

AL POPOLO SOVRANO DI CUCCIAGO

Art. 81 - L'APPLICAZIONE E LA PROSPETTIVA

1. L'applicazione dello Statuto e la vigilanza sul rispetto delle sue norme, nella vita cucciaghese di ogni giorno e nell'occasione di decisioni di portata storica per il Comune, sono affidate, moralmente e politicamente, prima che a ciascun ambito di competenza istituzionale, amministrativo, di partecipazione o consultivo, ai cittadini, alla loro iniziativa democratica, alle loro libere forme associative.

2. L'ampliamento progressivo della democrazia, la propensione alla realizzazione personale, la pace nella giustizia e la ricerca della felicità, sono i principali canoni cui ispirarsi per una coerente applicazione di questo Statuto e per la genesi di nuove, superiori e più compiute norme future.